

[Atto
Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) [\(GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018\)](#)note: **Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018**[Articoli](#)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
..

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, e, in particolare, il comma 2, lettera h);

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;

Visto il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, recante approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

[Atto
Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recapite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) ([GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018](#))note: [Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018](#)**Articoli**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, e, in particolare, il comma 2, lettera h);

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;

Visto il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, recante approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione

[Atto Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) ([GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018](#))note: **Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018**

Articoli

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Art. 2

Finalita'

1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a:

a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione distribuzione, ripartizione geografica, diversita' ecologica bio-culturale;

b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimoni forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali economiche e socio-culturali;

c) promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive nonche' lo sviluppo dell'attivita' agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo dell'proprietà' fondiaria frammentate e dei terreni abbandonati sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata dell'proprietà' forestali pubbliche e private;

d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione e riduzione dei rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità' biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile;

[Atto Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) ([GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018](#))note: **Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018****Articoli**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Art. 3**Definizioni**

1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Si definiscono:

a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica o privata;

b) gestione forestale sostenibile o gestione attiva: insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;

c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla lettera d);

[Atto
Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) ([GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018](#))note: [Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018](#)**Articoli**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Art. 4**Aree assimilate a bosco**

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 14 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilate a bosco:

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;

b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per la finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio dell'ambiente in generale;

[Atto Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) [\(GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018\)](#)note: [Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018](#)**Articoli**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Art. 5**Aree escluse dalla definizione di bosco**

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non rientrar nella definizione di bosco:

a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;

b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2 lettera n), le tartufole coltivate di origine artificiale, nocciuoli e i castagneti da frutto in attuazione di colture oggetto di ripristino culturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli situati in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti

[Atto Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) ([GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018](#))note: **Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018****Articoli**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Art. 6**Programmazione e pianificazione forestale**

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è approvata la Strategia forestale nazionale. La Strategia, in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed in continuità con il Programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppiccola. La Strategia forestale nazionale ha una validità di venti anni ed è soggetta a revisione e aggiornamenti quinquennali.

2. In coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi del comma 1, le regioni individuano i propri obiettivi

[Atto Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) ([GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018](#))note: [Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018](#)**Articoli**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Art. 7**Disciplina delle attività di gestione forestale**

1. Sono definite attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali e regionali per gli interventi culturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nell'attività di gestione forestale.

2. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sostengono e promuovono le attività di gestione forestale di cui al comma 1.

3. Le regioni definiscono e attuano le pratiche selvicolturali più idonee al trattamento del bosco, alle necessità di tutela

[Atto Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) [\(GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018\)](#)note: [Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018](#)

Articoli

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Art. 8

Disciplina della trasformazione del bosco
e opere compensative

1. Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, costituisce trasformazione del bosco.

2. È vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e della viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.

3. La trasformazione del bosco disposta nel rispetto del presente

[Atto
Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) [\(GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018\)](#)note: **Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018**[Articoli](#)

Art. 9

**Disciplina della viabilita' forestale
e delle opere connesse alla gestione del bosco**

1. La viabilita' forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 3 comma 2, lettera f), e' volta a garantire la salvaguardia ambientale l'espletamento delle normali attivita' agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica le attivita' di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti c interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale nonche' le attivita' professionali, didattiche e scientifiche.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e dell'attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilita' forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

[Atto
Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recopite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) ([GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018](#))note: **Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018****Articoli**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Art. 10**Promozione ed esercizio
delle attività selvicolturali di gestione**

1. Le regioni promuovono la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1. Promuovono altresì la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, anche al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio.

2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono elenchi albi delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori sopra indicati, articolati per categorie o sezioni distinte in seconda della diversa natura giuridica delle imprese tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia delle prestazioni e prevedendo in ogni caso una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile coerentemente con i criteri minimi nazionali di cui al comma 8 lettera a).

[Atto
Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) [\(GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018\)](#)note: **Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018****Articoli**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Art. 11**Prodotti forestali spontanei non legnosi**

1. Le regioni promuovono la valorizzazione economica dei prodotti forestali spontanei non legnosi ad uso alimentare e non alimentare definiscono adeguate modalita' di gestione, garantiscono la tutela della capacita' produttiva del bosco e ne regolamentano la raccolta nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti titolari di uso civico, differenziando tra raccoglitore per auto-consumo raccoglitore commerciale, in coerenza con la normativa specifica del settore.

2. I diritti di uso civico di raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi sono equiparati alla raccolta occasionale non commerciale, qualora non diversamente previsto dal singolo uso civico.

[Atto
Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) [\(GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018\)](#)note: **Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018****Articoli**[1](#)[2](#)[3](#)[4](#)[5](#)[6](#)[7](#)[8](#)[9](#)[10](#)[11](#)[12](#)[13](#)[14](#)[15](#)[16](#)[17](#)[18](#)[19](#)**Art. 12****Forme di sostituzione della gestione
e di conferimento delle superfici forestali**

1. Per la valorizzazione funzionale del territori agro-silvo-pastorale, la salvaguardia dell'assetto idrogeologico, la prevenzione e il contenimento del rischio incendi e del degrado ambientale, le regioni provvedono al ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l'incolumità pubblica e per l'instabilità ecologica dei boschi, e promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati o silenti, anche nel caso vi siano edificazioni anch'esse in stato di abbandono.

2. I proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni di cui al comma 1 provvedono coordinatamente e in accordo con gli enti competenti alla realizzazione degli interventi di gestione necessari per il ripristino o la valorizzazione agro-silvo-pastorale dei propri terreni.

3. Nel caso in cui non siano stati posti in essere gli interventi di cui al comma 2 o non sia possibile raggiungere un accordo con ancora, nel caso di terreni silenti, le regioni possono procedere all'attuazione degli interventi di gestione previsti conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, con forme

[Atto
Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) ([GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018](#))note: **Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018**

Articoli

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Art. 13

Materiale forestale di moltiplicazione

1. La provenienza del materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali e' certificata in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386. Il medesimo materiale di moltiplicazione deve essere in condizioni fito-sanitarie conformi alle normative di settore ed adeguato alle condizioni ambientali della stazione di impianto.

2. Le regioni aggiornano i registri dei materiali di base previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, i cui vengono iscritti i materiali forestali di base presenti nel proprio territorio. Le regioni alimentano con i dati dei registri i cui al primo periodo il registro nazionale dei materiali di base conservato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali.

3. Al fine di tutelare la biodiversita' del patrimonio forestale nazionale, in relazione alle competenze previste all'articolo 2 comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, i Centri nazionali biodiversita' Carabinieri di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana, sono riconosciuti quali centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concertazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali,

[Atto
Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) [\(GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018\)](#)note: [Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018](#)**Articoli**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Art. 14**Coordinamento**

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali elabora specifiche linee di programmazione, di coordinamento e di indirizzo in materia di politica forestale nazionale, in attuazione della Strategia forestale nazionale ed in coerenza con la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale in materia di ambiente, paesaggio, clima, energia e sviluppo e coordinamento con i Ministeri competenti.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni, svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo nazionale in materia di programmazione, di pianificazione, di gestione e di valorizzazione del patrimonio forestale, oltre che di sviluppo delle filiere forestali, anche ai fini della promozione degli interessi nazionali del settore a livello internazionale e europeo.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire un tavolo di settore al fine di migliorare la governance dei processi decisionali per lo sviluppo delle filiere forestali. Le regioni e le province autonome, possono promuovere coordinatamente con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'istituzione di specifici tavoli di settore o filiere

[Atto
Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) [\(GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018\)](#)note: [Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018](#)[Articoli](#)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Art. 15

Monitoraggio, statistiche, ricerca,
formazione e informazione

1. A fini statistici, di inventario e di monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e delle filiere del settore, nel rispetto degli impegni internazionali e degli standard definiti dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, la definizione di foresta è quella adottata dall'Istituto nazionale di statistica e utilizzata per l'Inventario nazionale delle foreste dei serbatoi forestali di carbonio.

2. In attuazione del principio di leale collaborazione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il coordinamento, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti al patrimonio forestale, la gestione delle attività di settore e le sue filiere produttive, nonché delle informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale. Tale attività è svolta sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e con l'Istituto nazionale di statistica. Al fine di facilitare ur

[Atto
Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) [\(GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018\)](#)note: [Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018](#)**Articoli**[1](#)[2](#)[3](#)[4](#)[5](#)[6](#)[7](#)[8](#)[9](#)[10](#)[11](#)[12](#)[13](#)[14](#)[15](#)[16](#)[17](#)[18](#)[19](#)**Art. 16****Disposizioni di coordinamento**

1. Alla legge 14 gennaio 2013, n.10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo 7, dopo le parole: «alberi monumentali,», sono inserite le seguenti: «dei boschi vetusti,»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente «1-bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche paesaggistiche, culturali e spirituali presentano caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.»;

c) all'articolo 7, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e de

[Atto
Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) [\(GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018\)](#)note: **Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018**[Articoli](#)

Art. 17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Disposizioni applicative e transitorie

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto special e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono all finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi statut speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito de rispettivi ordinamenti.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali e dell disposizioni di indirizzo elaborate ai sensi del presente decret restano valide le eventuali normative di dettaglio nazionali regionali vigenti.

[Atto
Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) [\(GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018\)](#)note: **Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018**

Articoli

[1](#)[2](#)[3](#)[4](#)[5](#)[6](#)[7](#)[8](#)[9](#)[10](#)[11](#)[12](#)[13](#)[14](#)[15](#)[16](#)[17](#)[18](#)[19](#)

Art. 18

Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e' abrogato.

Note all'art. 18:

- Per i riferimenti al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si veda nelle note all'articolo 16.

[Atto
Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) [\(GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018\)](#)note: **Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018**[Articoli](#)1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri e, a interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galletti, Ministro dell'ambiente